



## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

### PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023**

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

All'appello risultano presenti i Signori:

<b>Marcelli Claudio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Bragagni Albano</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Mormii Massimo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Venturi Chiara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Marchetti Luca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Gradi Luca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Cavalli Federico</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Cangi Sofia</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Marini Monica</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Benedetti Giacomo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Mezzini Davide</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Marri Claudio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Galletti Guido</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

Totali presenti n. 12

Totali assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI) ANNO 2023

\*\*\*

Il Sindaco Claudio Marcelli: “la raccolta dei rifiuti è fatta per ambito omogeneo (Valtiberina) ed i sistemi di raccolta nel territorio si devono assomigliare. Per aumentare la raccolta differenziata dovremmo aumentare i punti di raccolta e per abbattere la tassa devo risparmiare sugli stessi punti di raccolta”.

Prende la parola il Consigliere Claudio Marri: “ho visto che il costo riporta 35.000 euro in più e che per le banche la tariffa è diminuita”.

Il Sindaco: “tale diminuzione viene armonizzata con altre voci (quota fissa e quota variabile)”;

UDITI gli interventi;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del sopra citato Decreto, secondo cui al Bilancio di Previsione è allegata la delibera con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito nella Legge n. 25 del 2022, che ha sganciato il termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario, prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe ed i

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- la deliberazione per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, di cui all'articolo 151, comma 1 del TUEL, è stata prorogata al 31 maggio 2022 con il Decreto Legge del 30/12/2021, n. 228 (Legge n. 15 del 25/2/2022), pertanto anche l'approvazione delle tariffe, dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è slittata al 31/5/2022, per poter conciliare i vari adempimenti;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTO l'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

CONSTATATO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti ed ambienti (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la delibera n. 363 del 3/8/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per il secondo periodo regolatorio 2023-2025;

TENUTO CONTO che con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità per l'anno 2023;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'"autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527,

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'“*Ente Territorialmente Competente*”;

CONSIDERATO in particolare l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RAVVISATO che in particolare il comma 683, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce che: “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

TENUTO PRESENTE che nel territorio in cui opera il Comune di Pieve Santo Stefano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito (Ambito territoriale rifiuti Toscana Sud), previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

ACCLARATO che nell'Ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA n.433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'articolo 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea n.9/2020, secondo cui: “L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”;

PRESO ATTO della validazione del PEF 2023 e del conseguente PEF pluriennale ARERA 2022/2025 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti validatori (PARAGON e UTILITEAM), così come riportato in deliberazione assembleare n. 23 del 24/6/2022;

PRESO ATTO altresì che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che: “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’*articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;
- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...)*”;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore del MTR ARERA l’“autorità competente” all’approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell’Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall’“Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che, per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale, la richiamata delibera ARERA n. 443/2019 dispone che l’Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all’acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all’aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all’assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell’Autorità nazionale, che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi;

CONSTATATA la nota dell’Autorità d’Ambito Prot. n. 3828 del 27/6/2022, con la quale l’Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico, in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell’Assemblea n. 23 del 24/6/2022, il

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Direttore Generale dell'Autorità ha determinato il Piano Economico Finanziario 2022 del Comune di Pieve Santo Stefano, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA, precisato che il PEF 2023, così determinato, sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

TENUTO CONTO della documentazione che costituisce il PEF 2023 del Comune di Pieve Santo Stefano, composta dai seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1: "PEF 2022-2025: Dati riferiti al corrispettivo comunale di SEI Toscana del biennio 22-23 (dati definitivi) e 24-25 (dati provvisori) (ante limiti ed ante IVA)";
- Allegato 2: "Dati di diretta competenza comunale";
- Allegato 3: "PEF Comunali 22-23 (dati definitivi) e 24-25 (dati provvisori) (ante detrazioni)";
- Allegato 4: "Detrazioni";
- Allegato 5: Prospetto PEF ARERA 2023, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la determinazione 2/DRIF/21;
- Allegato 6: Prospetto PEF ARERA 2022-2025, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la determinazione 2/DRIF/21;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/7/2022, con la quale veniva approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ed il PEF pluriennale ARERA 2022/2025;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato delibera C.C. n. 19 del 30/6/2021 e modificato con atti di Consiglio Comunale n. 22 del 27/7/2022 e n. 17 del 28/4/2023;

CONSIDERATO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992;

RILEVATO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

TENUTO PRESENTE che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 è pari ad €. 718.332,00, ante applicazione detrazioni che ammontano ad un importo complessivo pari ad €. 2.289,00, come si evince dall'allegato n. 5 dell'ATO Rifiuti, che è parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che, dalle norme ora richiamate, si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo.

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

**Fase a): individuazione e classificazione dei costi del servizio**

Il Comune di Pieve Santo Stefano con propria deliberazione consigliere n. 23 del 27/7/2022, prende atto dell'approvazione da parte di ATO Toscana Sud del Piano Finanziario 2023, calcolato in funzione dei costi di esercizio diretti del Comune di Pieve Santo Stefano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), il quale espone le seguenti risultanze di sintesi:

		2023		
		Pieve Santo Stefano		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
1	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	88.619	-	88.619
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	67.246	-	67.246
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	210.069	-	210.069
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	95.441	1.879	97.320
5	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11a IV</sub>	-	-	-
6	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-
7	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-
8	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	7.160	-	7.160
9	Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60
10	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(A/R)	4.296	-	4.296
11	Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>CC</sub>	25.679	-	25.679
12	Fattore di Sharing c <sub>0</sub>	0,20	0,20	0,20
13	Fattore di Sharing b(1+u)	0,72	0,72	0,72
14	Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+u)AR <sub>CC</sub>	18.485	-	18.485
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>Tot IV</sub>	26.787	-	26.787
16	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	46.951	46.951
17	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	11992,66109	1199,266109	13191,9272
18	<b>ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>477.374</b>	<b>50.029</b>	<b>527.404</b>
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	63.623	16.934	80.556
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	326	58.270	58.597
21	Costi generali di gestione CGG	22.012	-	22.012
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO <sub>AI</sub>	429	6.651	7.080
24	Costi comuni CC	22.767	64.921	87.688
25	Ammortamenti Amm	31.790	-	31.790
26	Accantonamenti Acc	-	39.886	39.886
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	-	39.886	39.886
29	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
30	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
31	Remunerazione del capitale investito netto R	19.055	-	19.055
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	175	-	175
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	51.020	39.886	90.906
35	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11a IV</sub>	-	-	-
36	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-
37	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	727	727
38	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>IV</sub>	-	-	-
39	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	25.239	-	25.239
40	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	12.726	12.726
41	<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>112.170</b>	<b>135.194</b>	<b>247.364</b>
42	<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>589.545</b>	<b>185.223</b>	<b>774.768</b>
43	<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>589.545</b>	<b>185.223</b>	<b>774.768</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
44	raccolta differenziata %			44%
45	q <sub>02</sub> ton			1.833,02
46	costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			35,44
47	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,75
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
48	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>			-0,10
49	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>			-0,18
50	Totale y			-0,28
51	<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>			<b>0,72</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
52	D <sub>10</sub>			1,7%
53	coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,10%
54	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI <sub>0</sub>			2,00%
55	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			1,50%
56	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%
57	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,10%
58	(1+ρ)			1,0510
59	ΣT <sub>0</sub>			774.768
60	ΣT <sub>v,0-1</sub>			464.175
61	ΣT <sub>f,0-1</sub>			219.299
62	ΣT <sub>v,1-2</sub>			683.475
63	ΣT <sub>v,1-2</sub> / ΣT <sub>v,0-1</sub>			1,1336
64	ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			718.332
65	delta (ΣT <sub>v</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			56.436
66	Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	426.069	44.899	470.968
67	Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	112.170	135.194	247.364
68	<b>Ta= Tva+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>538.239</b>	<b>180.093</b>	<b>718.332</b>
69	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.289
70	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-
71	<b>ΣT<sub>v,0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>468.679</b>
72	<b>ΣT<sub>f,0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>247.364</b>
73	<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>716.043</b>
74	Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-
75	Variazione percentuale del PEF 2023 post detrazioni (riga 73) sul PEF 2021 post detrazioni			10,56%

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

L'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito.

Da tale tabella emerge un incremento del PEF 2023 (ante applicazione detrazioni) pari al 5,10%, che passa pertanto da €. 683.475,00 ad €. 718.332,00.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza tariffa rifiuti (tassa rifiuti) uguale costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale d'incidenza delle utenze non domestiche.

Nelle successive fasi l'Ente ha optato, a fronte dell'incremento dei costi di PEF sopraesposti, con le seguenti logiche tariffarie di natura generale:

- si è privilegiata la strada dell'aumento lineare sulle categorie, anziché proporzionato sulle potenziali produttività, anche attraverso l'utilizzo di coefficienti di produttività "ad hoc", avvalendosi delle possibilità derogative offerte dall'attuale normativa;
- tale dinamica è supportata anche dalla fine dell'applicazione nell'anno 2023, in ambito PEF, dei correttivi sull'esposizione dei costi fissi e variabili che avrebbero determinato, in fase di prima applicazione, picchi di tariffazione sulle utenze con minori superfici e maggiori occupati. Tale effetto tuttavia è solo parzialmente correggibile attraverso i coefficienti di produttività;
- pur attuando una modifica dei coefficienti, si è mantenuta la correlazione tra tassazione e potenziale produttività dell'utenza;
- nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in assenza di un dato di natura puntuale, si è mantenuto il criterio razionale storico della massa imponibile TARES dell'anno 2013.

**Fase b): suddivisione dei costi tra fissi e variabili**

La metodologia di scomposizione utilizzata è quella approvata da ATO nell'ambito delle deliberazioni sopra richiamate nel contesto della normativa vigente, che riporta la seguente ripartizione:

- costi variabili €. 468.679,00;
- costi fissi €. 247.364,00.

Sulla base di tale riparto i costi variabili costituiscono il 65,45% dei costi complessivi e quelli fissi il 34,54%.

Si è rilevato che con l'applicazione del nuovo metodo tariffario MTR-2 ARERA, la ripartizione tra costi fissi e variabili è stata pressoché invertita rispetto agli anni precedenti, dando maggiore peso ai costi variabili.

All'importo complessivo del PEF lordo pari ad €. 718.332,00, scomposto come sopra, vanno portati in detrazione:

- €. 461,00 detrazioni per finanziamenti regionali (DA n. 7/22)
- €. 1.828,00 contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge n.248/2007.

Dette detrazioni vengono decurtate dalla parte variabile della tariffa.

Viene evidenziata la seguente tabella di sintesi di riparto tra costi fissi e variabili:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	70,50 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 70,50\%$	€ 174.391,62
	€ 504.810,32	% costi variabili utenze domestiche	70,50 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 70,50\%$	€ 330.418,70



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 211.232,69	% costi fissi utenze non domestiche	29,50 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 29,50\%$	€ 72.972,38
		% costi variabili utenze non domestiche	29,50 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 29,50\%$	€ 138.260,31

**Fase c): ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche**

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire ed il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza tariffa rifiuti (tassa rifiuti) uguale costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARES per il 2013, che è stata utilizzata negli anni precedenti, viene spostata di un 3,00%, sia per la scomposizione della quota fissa, che di quella variabile, nell'applicazione della TARI per l'anno 2023.

Le utenze domestiche costituiscono il 70,50%, mentre quelle non domestiche il 29,50%.

Comunque viene garantita un'agevolazione alle utenze domestiche.

**Fase d): calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo**

Si prende atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'articolo 4, dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

Tenuto conto preliminarmente che anche per l'anno 2022, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n.205".

La massa imponibile è valutata sulla base della consistenza della superficie tassabile, così come risulta archiviata nelle procedure informatiche dell'Ufficio Tributi. L'adeguamento dell'archivio è stato operato riclassificando le categorie ex Tarsu alle nuove categorie economiche ai fini Tares e poi Tari.

Infine, nell'anno 2021, si è proceduto alla riclassificazione delle utenze non domestiche in relazione alle novità normative esposte ad opera del Decreto Legislativo n. 116/2020, che ha riformato il Codice Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale).

Inoltre, limitatamente alle utenze domestiche, si è associato al contribuente il numero dei componenti il nucleo familiare attraverso la lettura dell'archivio anagrafico.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

(fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e dell'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo ed un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999).

Anche per l'anno 2023, onde permettere un'attenuazione degli scostamenti rispetto alle precedenti applicazioni della Tari alle varie categorie dell'utenza, sulla base delle logiche tariffarie generali soprarichiamate e sulla base di apposite simulazioni dell'Ufficio Tributi, si è optato per l'applicazione di coefficienti "ad hoc" per alcune categorie di utenza.

Come per gli anni precedenti, anche per il 2023, è stata aggiunta una categoria tra le utenze non domestiche "supermercati senza chiusura settimanale", considerando la peculiarità dello specifico caso, non ricorrente nei comuni di piccole dimensioni.

Domestiche:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche					
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato		KB applicato	
		Coeff. adattamento per superficie	Tipo Ka	Coeff. proporzionale di produttività	Tipo Kb
		<i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>		<i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>	
1.1	Un componente	0,82	min	0,88	entro i coeff.
1.2	Due componenti	0,92	min	1,6	entro i coeff.
1.3	Tre componenti	1,03	min	1,98	entro i coeff.
1.4	Quattro componenti	1,1	min	2,39	entro i coeff.
1.5	Cinque componenti	1,17	min	2,97	entro i coeff.
1.6	Sei o più componenti	1,21	min	3,5	entro i coeff.

Non domestiche:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche					
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato		KD applicato	
		Coeff. potenziale di produzione	Tipo KC	Coeff. di produzione kg/m anno	Tipo KD
		<i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>		<i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>	
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6	entro i coeff.	5,5	entro i coeff.
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	max	7,2	max

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

2.4	Esposizioni, autosaloni	0,49	max	4,16	max
2.5	Alberghi con ristorazione	1,17	entro i coeff.	12	entro i coeff.
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,85	max	7,23	max
2.7	Case di cura e riposo	0,96	max	8,2	max
2.8	Uffici, agenzie	1,09	max	9,25	max
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali	1	ad_hoc	9	ad_hoc
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,1	max	9,38	max
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2	max	10,19	max
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro)	0,9	entro i coeff.	8	entro i coeff.
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	max	10,1	max
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,8	entro i coeff.	7	entro i coeff.
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	entro i coeff.	7,5	entro i coeff.
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,5	entro i coeff.	46	entro i coeff.
2.17	Bar, caffè, pasticceria	4,8	entro i coeff.	37,8	entro i coeff.
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,66	max	22,57	max
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	min	55,94	min
2.21	Discoteche, night club	1	min	13	entro i coeff.
2.22	Supermercati, no chiusura settimanale	3,16	entro i coeff.	25,72	ad_hoc

RESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

TENUTO CONTO del comma 15-ter, dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera od il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RICHIAMATO il T.U.E.L., Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n.267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti con verbale n. 7 in data 21/4/2023, in atti della presente;

CONSIDERATO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO del Regolamento comunale di contabilità;

TENUTO PRESENTE il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sara Ricci, in calce alla presente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI 8 (otto) favorevoli e 4 (quattro) contrari (Consiglieri Giacomo Benedetti, Davide Meazzini, Claudio Marri e Guido Galletti);

## D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, per effetto dell'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 e successive modifiche ed integrazioni e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e del successivo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la delibera n. 363 del 3/8/2021, la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente

## COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;

3. di prendere atto dei contenuti della deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 24/6/2022 di ATO Toscana Sud, che costituisce il PEF 2023 del Comune di Pieve Santo Stefano e della successiva determinazione dirigenziale DDG n. 262 del 25/6/2022;
4. di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed onde garantire previsionalmente l'integrale copertura dei costi del servizio emergenti dal PEF, le tariffe ed i relativi coefficienti Ka-Kc-Kb-Kd per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, come di seguito riportato:

### Tariffe utenze domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	17.059,12	0,82	150,89	0,88	0,605958	113,854501
1 .2	Due componenti	44.011,17	0,92	322,20	1,60	0,679855	207,008183
1 .3	Tre componenti	21.472,83	1,03	165,34	1,98	0,761142	256,172627
1 .4	Quattro componenti	16.946,30	1,10	130,05	2,39	0,812870	309,218474
1 .5	Cinque componenti	3.232,76	1,17	23,91	2,97	0,864598	384,258940
1 .6	Sei o più componenti	2.829,00	1,21	20,00	3,50	0,894157	452,830401
1 .1	Un componente- Compostaggio	2.054,00	0,82	14,00	0,88	0,605958	91,083600
1 .2	Due componenti- Compostaggio	11.729,74	0,92	77,89	1,60	0,679855	165,606546
1 .3	Tre componenti- Compostaggio	8.994,45	1,03	52,12	1,98	0,761142	204,938101
1 .4	Quattro componenti- Compostaggio	5.315,81	1,10	29,99	2,39	0,812870	247,374779
1 .5	Cinque componenti- Compostaggio	1.818,00	1,17	10,00	2,97	0,864598	307,407152
1 .6	Sei o più componenti- Compostaggio	120,00	1,21	1,00	3,50	0,894157	362,264321
1 .1	Un componente-Riduzione ad 1/3 - nucleo monocomponente	38.056,57	0,82	307,72	0,88	0,605958	79,698150
1 .2	Due componenti-Riduzione ad 1/3 - nucleo monocomponente	22,00	0,92		1,60	0,679855	144,905728
1 .3	Tre componenti-Riduzione ad 1/3 - nucleo monocomponente	194,00	1,03	1,00	1,98	0,761142	179,320839
1 .1	Un componente-Riduzione del 10,00% abitazione stagionale	15.848,90	0,82	156,06	0,88	0,605958	102,469050
1 .2	Due componenti-Riduzione del 10,00% abitazione stagionale	30.648,64	0,92	264,94	1,60	0,679855	186,307365
1 .3	Tre componenti-Riduzione del 10,00% abitazione stagionale	693,00	1,03	2,00	1,98	0,761142	230,555364
1 .4	Quattro componenti- Riduzione del 10,00% abitazione stagionale	322,02	1,10	3,85	2,39	0,812870	278,296626
1 .5	Cinque componenti-Riduzione del 10,00% abitazione stagionale	79,26	1,17	1,08	2,97	0,864598	345,833046
1 .1	Un componente-Riduzione del 30,00% abitazioni rurali	1.125,00	0,82	7,00	0,88	0,605958	79,698150
1 .2	Due componenti-Riduzione del 30,00% abitazioni rurali	1.907,00	0,92	8,00	1,60	0,679855	144,905728

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

1.3	Tre componenti-Riduzione del 30,00% abitazioni rurali	186,00	1,03	1,00	1,98	0,761142	179,320839
1.4	Quattro componenti-Riduzione del 30,00% abitazioni rurali	506,00	1,10	2,00	2,39	0,812870	216,452932
1.5	Cinque componenti-Riduzione del 30,00% abitazioni rurali	244,00	1,17	1,00	2,97	0,864598	268,981258
1.1	Un componente-Riduzione del 30,00% resid. all'estero	491,00	0,82	4,00	0,88	0,605958	79,698150
1.2	Due componenti-Riduzione del 30,00% resid. all'estero	1.517,00	0,92	13,00	1,60	0,679855	144,905728
1.3	Tre componenti-Riduzione del 30,00% resid. all'estero	592,00	1,03	5,00	1,98	0,761142	179,320839
1.4	Quattro componenti-Riduzione del 30,00% resid. all'estero	70,00	1,10	1,00	2,39	0,812870	216,452932
1.1	Un componente-Riduzione del 60,00% distanza cassonetto	6.423,00	0,82	47,00	0,88	0,605958	45,541800
1.2	Due componenti-Riduzione del 60,00% distanza cassonetto	12.817,00	0,92	77,00	1,60	0,679855	82,803273
1.3	Tre componenti-Riduzione del 60,00% distanza cassonetto	1.297,00	1,03	6,00	1,98	0,761142	102,469050
1.4	Quattro componenti-Riduzione del 60,00% distanza cassonetto	2.558,00	1,10	14,00	2,39	0,812870	123,687389
1.5	Cinque componenti-Riduzione del 60,00% distanza cassonetto	967,00	1,17	3,00	2,97	0,864598	153,703576
1.6	Sei o più componenti-Riduzione del 60,00% distanza cassonetto	446,00	1,21	2,00	3,50	0,894157	181,132160
1.2	Due componenti-Riduzione del 60,00% territorio non servito	683,00	0,92	4,00	1,60	0,679855	82,803273
1.4	Quattro componenti-Riduzione del 60,00% territorio non servito	188,00	1,10	1,00	2,39	0,812870	123,687389

Tariffe utenze non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	546,00	0,60	5,50	1,178774	2,494897	
2.2 Campeggi, distributori carburanti	1.624,00	0,85	7,20	1,669930	3,266047	
2.4 Esposizioni, autosaloni	853,00	0,49	4,16	0,962665	1,887049	
2.5 Alberghi con ristorazione	1.139,00	1,17	12,00	2,298610	5,443411	
2.6 Alberghi senza ristorazione		0,85	7,23	1,669930	3,279655	
2.8 Uffici, agenzie	4.242,00	1,09	9,25	2,141440	4,195963	
2.9 Banche, istituti di credito e studi professionali	1.337,00	1,00	9,00	1,964624	4,082558	
2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	2.936,00	1,10	9,38	2,161086	4,254933	
2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	93,00	1,20	10,19	2,357549	4,622364	
2.12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegnami, idra	1.096,00	0,90	8,00	1,768162	3,628941	
2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	526,00	1,19	10,10	2,337903	4,581538	
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione	3.568,00	0,80	7,00	1,571699	3,175323	
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici	8.343,00	0,88	7,50	1,728869	3,402132	
2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		6,50	46,00	12,770058	20,866412	
2.17 Bar, caffè, pasticceria		4,80	37,80	9,430197	17,146747	
2.18 Supermercato, pane e	403,00	2,66	22,57	5,225901	10,238150	

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

	pasta,macelleria,salumi e form					
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		6,58	55,94	12,927228	25,375372
2 .21	Discoteche, night club	507,00	1,00	13,00	1,964624	5,897029
2 .22	Supermercato, no chiusura settimanale	821,00	3,16	25,72	6,208213	11,667046
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Esenzione per smaltimento rifiuti	200,00	1,19	10,10		
2 .4	Esposizioni, autosaloni-Esenzione quota variabile	300,00	0,49	4,16	0,962665	
2 .8	Uffici, agenzie-Esenzione quota variabile	20,00	1,09	9,25	2,141440	
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Esenzione quota	1.740,00	0,88	7,50	1,728869	
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Riduzione del 60	81,00	0,88	7,50	1,728869	1,360852
2 .13	Carrozzeria, autofficina,elettrauto-Riduzione per produzione rifiuti	180,00	1,19	10,10	1,168951	2,290769
2 .5	Alberghi con ristorazione-Sconto per servizio svolto 1 volta a sett	2.738,00	1,17	12,00	0,229861	0,544341
2 .6	Alberghi senza ristorazione-Sconto per servizio svolto 1 volta a se	5.034,00	0,85	7,23	0,166993	0,327965
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie-Sconto per servizio svolto 1	678,00	6,50	46,00	1,277005	2,086641
2 .5	Alberghi con ristorazione-Sconto per servizio svolto non tutti i gg	1.228,00	1,17	12,00	1,149305	2,721705
2 .6	Alberghi senza ristorazione-Sconto per servizio svolto non tutti i	2.591,00	0,85	7,23	0,834965	1,639827
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie-Sconto per servizio svolto no	470,00	6,50	46,00	6,385029	10,433206
2 .17	Bar, caffè, pasticceria-Sconto per servizio svolto non tutti i gg	622,00	4,80	37,80	4,715098	8,573373
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante-Sconto per servizio svolto non	150,00	6,58	55,94	6,463614	12,687686

5. di fissare, in relazione alla necessità di mantenere gli equilibri di Bilancio ed alle problematiche tecniche di adeguamento della banca dati, le seguenti scadenze di pagamento:
  - prima rata pari all'80% di quanto dovuto a titolo di acconto, che potrà essere versato od in un'unica soluzione entro il 31/8/2023 od in due rate (del 40%) con scadenza 31/7/2023 e 30/9/2023;
  - seconda rata a saldo pari al 20% entro il 31/1/2024;
6. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni, come previste dal Regolamento TARI;
7. di trasmettere telematicamente la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.2011 (Legge n. 214/2011).

SB/SR/pb

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Sara Ricci

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Claudio Marcelli

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01-06-2023 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- è stata trasmessa, con lettera n. .... , in data ..... al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il ..... Prot. n. .... ;
- non è soggetta al controllo preventivo;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-06-2023:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. .... del .....

Li, 11-06-2023

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, 01-06-2023

Visto: **IL SINDACO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

---